

ANTIRICICLAGGIO

In Italia la normativa in materia di antiriciclaggio si basa sul D. Lgs del 21 novembre 2007 n. 231, così come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 che reca l'attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE n. 2015/849). Tale normativa è relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.



Le indicazioni sotto riportate hanno lo scopo di informare la Clientela sui principali obblighi della normativa antiriciclaggio, sulle finalità che questa si prefigge e sulla assoluta riservatezza, prevista dalla legge, che contraddistingue l'utilizzo delle informazioni richieste.

IL RICICLAGGIO DI DENARO

Il riciclaggio di denaro è un reato (art. 648 bis Codice Penale).

Può essere in sintesi definito come:

- sostituzione di denaro, beni o altre utilità, derivanti da attività criminose, con altro denaro o altri proventi;
- ostacolo all'identificazione della provenienza criminosa del denaro oggetto di sostituzione.

Inoltre, secondo l'art. 2 del novellato D.Lgs. n. 231/2007, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

L'AUTORICICLAGGIO

La legge n. 186 del 15 dicembre 2014 ha inserito nel Codice Penale il reato di autoriciclaggio, disciplinato dall'art. 648 ter, che attribuisce rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'ANTIRICICLAGGIO E LE ASSICURAZIONI

Le Imprese e le Agenzie di assicurazione rientrano tra gli "Intermediari Finanziari" ai sensi del novellato D.Lgs. 231/2007, art. 3 e sono quindi soggette agli obblighi di contrasto del riciclaggio di cui si riassumono i principali:

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Gli obblighi di adeguata verifica della Clientela consistono nelle seguenti attività:

- Identificazione e verifica dell'identità del Cliente, del Beneficiario, dell'eventuale Esecutore e dell'eventuale Titolare effettivo.
- Acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo e dell'operazione occasionale.
- Controllo costante nel corso del rapporto continuativo (in capo all'Impresa di Assicurazioni Mandante).

Le attività di adeguata verifica della Clientela vengono effettuate nei seguenti casi:

- In occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo;
- In occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale di importo pari o superiore a euro 15.000,00, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate.

SOGLIA DI RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DALLA CLIENTELA

In applicazione delle disposizioni normative dettate dal Provvedimento S.A.R.A del 25/08/2020 di Banca D'Italia, dal 01/07/2021 sono in vigore le nuove disposizioni che riguardano la registrazione delle operazioni in Archivio Unico Informativo:

- abbassamento della soglia di rilevazione da euro 15.000 a euro 5.000.
- superamento del concetto di "operazione frazionata"
- abbassamento della soglia di rilevazione "dell'operazione multipla" da euro 15.000 a euro 5.000.

OPERATIVITÀ ANOMALE

Le Imprese e le Agenzie di assicurazione, queste ultime per il tramite dell'Impresa di Assicurazioni Mandante, hanno l'obbligo di inviare all'Autorità competente una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli di sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

I soggetti obbligati adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.

CONTANTE

È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a euro 5.000,00.

Vige il divieto assoluto per le Imprese e per le Agenzie di assicurazione di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice (Regolamento Ivass n. 40/2018 art. 54 comma 7).

LA COLLABORAZIONE RICHIESTA AL CLIENTE

Per rispettare gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio è obbligatoria la collaborazione del Cliente che è tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, agli Agenti di assicurazione e/o ai loro collaboratori tutte le informazioni e i dati necessari ed aggiornati per consentire a questi ultimi di adempiere agli obblighi relativi alla normativa antiriciclaggio.

Si rammenta che, in caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto o l'operazione e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta (art. 42 del nuovo D.Lgs. n. 231/07).